

riscontrati nell'attività di vigilanza sono più che raddoppiate, da 70 a 165. L'incremento è anche frutto dell'impegno della Banca d'Italia per assicurare maggiore tempestività alle comunicazioni rese alle autorità e agli organi investigativi competenti. Numerose sono state le segnalazioni relative alle violazioni riscontrate in materia di antiriciclaggio (63, a fronte di 26 nel 2009); altre segnalazioni hanno riguardato ipotesi di abusivo esercizio dell'attività bancaria e finanziaria, episodi di malversazione posti in essere da dipendenti, violazioni delle disposizioni in materia di usura.

Particolarmente intensa è stata la collaborazione con la Procura di Milano (43 segnalazioni) ove dal 2009 è presente un nucleo di dipendenti della Banca d'Italia che coadiuva, in via continuativa, i magistrati inquirenti (cfr. la *Relazione al Parlamento e al Governo* sull'anno 2009).

La Banca d'Italia ha fornito riscontro a 260 richieste di informazioni e documentazione formulate dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali in corso. È cresciuto il supporto fornito all'autorità inquirente anche attraverso incarichi di consulenza tecnica svolti da dipendenti dell'Istituto (49, a fronte di 23 nel 2009); le testimonianze rese da dipendenti della Banca d'Italia nell'ambito di procedimenti penali sono state 42 (37 nel 2009).

La legge sull'usura affida al MEF la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 TUB. Il MEF si avvale della Banca d'Italia al fine di effettuare la rilevazione.

Contrasto all'usura

La legge sull'usura è stata recentemente modificata dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, che ha introdotto un nuovo meccanismo di calcolo dei tassi soglia. Tale intervento è finalizzato a evitare il razionamento del credito e contenere la differenza tra tassi medi e quelli soglia.

Nel 2010 la Banca d'Italia ha fornito un intenso supporto agli intermediari segnalanti e agli operatori per risolvere quesiti interpretativi sulle segnalazioni da effettuare sulla base delle Istruzioni emanate nell'agosto 2009.

È stata avviata una rilevazione sugli oneri di mediazione ed è prevista un'analoga iniziativa per gli interessi di mora. I risultati di queste indagini potranno essere utili per valutare l'introduzione di misure di carattere generale per evitare comportamenti usurari in tali fattispecie.

Nell'ambito dell'attività di prevenzione, la Banca d'Italia partecipa all'Osservatorio permanente dei fenomeni dell'estorsione e dell'usura, istituito con l'Accordo quadro sottoscritto nel 2007. Nell'anno è proseguita la collaborazione con le Prefetture nell'ambito dei nuclei di valutazione per l'accertamento del danno subito dai soggetti che hanno chiesto l'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura.

Sulla base del protocollo d'intesa stipulato nel 2007 è proseguita la collaborazione tra la Banca d'Italia e la Guardia di finanza. L'accordo stabilisce che la Banca d'Italia possa acquisire dati e informazioni utili alla propria attività avvalendosi della

**La collaborazione
con la Guardia di finanza**

Guardia di finanza; su richiesta della Banca d'Italia, la Guardia di finanza può svolgere accertamenti ispettivi e collaborare nell'ambito degli accertamenti ispettivi condotti dalla Vigilanza.

Nel 2010 la Banca d'Italia ha inoltrato alla Guardia di finanza 45 segnalazioni concernenti fattispecie potenzialmente anomale e fornito riscontro a 101 richieste. La Guardia di finanza ha inviato alla Banca d'Italia 758 comunicazioni concernenti irregolarità in materia di antiriciclaggio riscontrate nell'ambito degli accertamenti effettuati presso agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.

**La collaborazione
con la Consob**

Nell'ambito della collaborazione tra la Banca d'Italia e la Consob sono stati condotti, in sede di Comitato strategico, approfondimenti su argomenti di comune interesse.

A marzo 2011 la Banca d'Italia e la Consob hanno emanato una comunicazione congiunta in materia di ripartizione delle competenze tra compliance e internal audit nella prestazione dei servizi di investimento. Il documento mira a risolvere, nella fase di prima applicazione della disciplina sul sistema dei controlli interni degli intermediari abilitati a prestare servizi d'investimento, dubbi interpretativi sollevati dagli intermediari in ordine alla natura, all'estensione e alle finalità dei controlli di competenza rispettivamente delle funzioni di compliance e internal audit.

Inoltre sono state definite le procedure per lo svolgimento di verifiche ispettive congiunte delle due autorità al fine di accrescere l'efficienza dei controlli e minimizzare gli oneri sui soggetti vigilati.

Nel 2010 si è registrato un incremento nelle segnalazioni inoltrate dalla Banca d'Italia alla Consob (50, rispetto alle 30 del 2009) relative a fatti di possibile interesse per la Commissione rilevati nell'ambito dell'attività di vigilanza cartolare e ispettiva. La Banca d'Italia ha fornito riscontro a numerose richieste della Consob volte ad acquisire informazioni e documentazione.

**La collaborazione
con la Consob e l'Isvap
in materia di principi
contabili internazionali**

Nel 2010 è proseguita l'attività di collaborazione con la Consob e l'Isvap nell'ambito del Tavolo di coordinamento istituito dall'accordo in materia di applicazione dei principi contabili internazionali siglato nel dicembre 2007 tra le tre autorità (cfr. la *Relazione al Parlamento e al Governo* sull'anno 2007). In tale quadro, è stato verificato il rispetto, da parte degli intermediari, delle indicazioni fornite nel marzo 2010 concernenti la scrupolosa applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS; cfr. la *Relazione al Parlamento e al Governo* sull'anno 2009).

La Banca d'Italia ha continuato l'attività di collaborazione con la Consob in materia di bilanci delle società quotate.

**La collaborazione
con la Consob e l'Isvap
in materia
di conglomerati finanziari**

In attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, è proseguita la collaborazione tra Banca d'Italia, Consob e Isvap per l'applicazione degli istituti di vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari nell'ambito dell'apposito Tavolo tecnico formato da rappresentanti delle tre autorità. Secondo le modalità stabilite dall'accordo di coordinamento siglato nel 2006, sulla base dei dati di bilancio dell'esercizio 2009 sono stati assoggettati alla vigilanza supplementare i medesimi

conglomerati finanziari individuati nel 2009 (sulla base dei dati relativi al 2008): tre a prevalenza assicurativa (Generali, Mediolanum, Unipol) e gli altri tre a prevalenza bancaria e finanziaria (Intesa Sanpaolo, Carige, Azimut).

Nel 2010 sono state definite le modalità di collaborazione e di scambio delle informazioni tra la Banca d'Italia e la Covip. In particolare, la collaborazione tra le due autorità avrà a oggetto lo scambio delle informazioni relative ai rischi legali e reputazionali connessi con l'attività di gestione e collocamento dei prodotti previdenziali da parte degli intermediari.

**La collaborazione
con la Covip**

La Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) hanno stipulato, il 22 febbraio 2011, un protocollo d'intesa in materia di tutela dei consumatori.

**La collaborazione
con l'Autorità garante
della concorrenza
del mercato**

Obiettivo del protocollo è quello di assicurare, attraverso lo scambio di informazioni, un coordinamento tra le due autorità che consenta di tenere conto delle iniziative rispettivamente assunte al fine di: assicurare un'efficace tutela dei consumatori nei rapporti con gli intermediari bancari e finanziari, promuovere l'efficienza e la coerenza dell'azione amministrativa, contenere gli oneri che gravano sugli intermediari. In tale quadro, sono state definite le modalità di scambio delle informazioni sull'attività e sui procedimenti avviati dalle due autorità. L'AGCM fornisce informazioni sui procedimenti relativi alle pratiche commerciali scorrette poste in essere dagli intermediari; la Banca d'Italia comunica tempestivamente l'avvio dei procedimenti sanzionatori concernenti violazioni delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza da parte di un intermediario vigilato.

La Banca d'Italia ha fornito collaborazione agli osservatori istituiti presso le Prefetture dei capoluoghi di regione (istituiti dal decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2), mettendo a disposizione dati e analisi sull'andamento del credito a livello regionale e provinciale.

Altre attività

A settembre 2010 si è conclusa l'attività degli osservatori istituiti nelle prime fasi della crisi economica per avviare tavoli di confronto presso i quali i diversi attori economici potessero individuare per tempo eventuali distonie fra esigenze degli intermediari e i bisogni di famiglie e imprese.

La Banca d'Italia continua a fornire statistiche creditizie a livello territoriale attraverso i propri rapporti sulle economie regionali (pubblicati due volte l'anno); limitatamente ad alcuni aggregati, le informazioni sono disponibili anche sul sito internet e vengono aggiornate con cadenza mensile.

3.15 La prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo

La prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo presentano strette interrelazioni con le finalità istituzionali della Banca d'Italia. Nel 2010 la Banca d'Italia ha proseguito la propria attività in tale settore e ha collaborato attivamente con le autorità nazionali e internazionali impegnate a impedire l'utilizzo a fini criminali dell'economia legale.

La cooperazione internazionale

La Banca d'Italia ha partecipato ai lavori del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), in qualità di componente della delegazione italiana. Nel quadro delle iniziative promosse dal G20 per la tutela e l'integrità dei mercati, è stata aggiornata la prima lista, pubblicata nel febbraio 2010, delle giurisdizioni non cooperative nei settori dell'antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo. Alcuni paesi originariamente inseriti nella lista hanno dichiarato la disponibilità a collaborare con il GAFI; al momento nella lista sono presenti la Corea del Nord e l'Iran.

L'Istituto ha diffuso le indicazioni del GAFI e ha richiamato gli intermediari a prestare la massima attenzione nelle relazioni con controparti provenienti da paesi sui quali il GAFI aveva espresso riserve sotto il profilo dell'adeguatezza della normativa antiriciclaggio.

La Banca d'Italia ha partecipato al processo di valutazione dei sistemi di contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo dei paesi sottoposti a esame da parte del GAFI (Arabia Saudita, Brasile, Germania, India e Lussemburgo).

L'Istituto partecipa ai lavori dell'Anti Money Laundering Expert Group (AMLEG) istituito presso il Comitato di Basilea. L'AMLEG ha fornito contributi al GAFI per l'aggiornamento delle raccomandazioni sul contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo proponendo, tra l'altro, di inserire nelle raccomandazioni il principio in base al quale i controlli antiriciclaggio devono essere effettuati in relazione al contesto ambientale di riferimento e alla situazione dell'intermediario. È stata, inoltre, sottolineata l'opportunità della collaborazione tra le autorità coinvolte nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo che sono responsabili della vigilanza prudenziale e quelle che non lo sono, al fine di facilitare l'attività di vigilanza consolidata sui gruppi cross-border.

La Banca d'Italia è anche membro dell'Anti Money Laundering Task Force europea; la task force – destinata a diventare un sub-comitato del Comitato congiunto delle nuove autorità di vigilanza europee (ESA) – ha condotto due indagini sulla disciplina in vigore in ciascuno Stato europeo in materia antiriciclaggio, con particolare riferimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela. I risultati delle indagini sono destinati a fornire agli intermediari orientamenti sulle modalità con cui, in ciascun paese, deve essere effettuato il processo di adeguata verifica della clientela.

Nel 2010 la Banca d'Italia ha fornito assistenza tecnica in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo alla Financial Supervision Commission bulgara; sono stati organizzati seminari addestrativi concernenti la redazione di una guida ispettiva per i controlli sui soggetti vigilati, l'elaborazione di linee guida sugli adempimenti relativi alla segnalazione di operazioni sospette, il rafforzamento della collaborazione tra autorità coinvolte nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

La normativa nazionale

L'elenco dei destinatari della normativa antiriciclaggio è stato modificato dal D.lgs. 141/2010 per tener conto della nuova articolazione degli intermediari finanziari. In tale contesto è stato previsto un regime di vigilanza anche per le società fiduciarie cosiddette "statiche" (che amministrano beni e patrimoni) di maggiori dimen-

sioni o appartenenti a gruppi bancari e finanziari, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni antiriciclaggio e antiterrorismo. Resta l'esigenza di allineare il complesso sistema dei controlli e sanzionatorio in materia di antiriciclaggio con le innovazioni normative del D. lgs. 141/2010.

Ad agosto 2010 la Banca d'Italia ha emanato, su proposta della UIF, il provvedimento contenente gli indicatori di anomalia volti ad agevolare l'individuazione e la valutazione delle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

La disciplina secondaria

Il provvedimento razionalizza gli indici elencati nel Decalogo emanato dalla Banca d'Italia nel 2001, contestualmente abrogato, e ne aggiorna e arricchisce i contenuti sulla base dell'esperienza maturata negli ultimi anni nell'analisi finanziaria e investigativa delle operazioni sospette e della conoscenza di nuove e più complesse casistiche.

Gli indicatori, che riguardano sia il profilo soggettivo del cliente (quali ad es. il comportamento tenuto, le informazioni fornite o l'eventuale giustificazione addotta) sia il profilo oggettivo delle operazioni (operazioni inusuali, illogiche o incoerenti rispetto alle prassi di mercato o al profilo economico del cliente), sono articolati in sub-indici che costituiscono una esemplificazione dell'indicatore di riferimento e devono essere valutati congiuntamente con quest'ultimo.

L'utilizzo degli indicatori, riducendo i margini d'incertezza connessi con la valutazione delle operazioni, contribuisce al contenimento degli oneri relativi all'adempimento degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette.

Gli indicatori di anomalia rappresentano uno strumento utile ma non esaustivo: gli intermediari, pertanto, sono chiamati a valutare con la massima attenzione comportamenti ovvero operazioni che, pur non rientrando in nessuno degli indicatori contenuti nel provvedimento, presentino comunque elementi di anomalia degni di essere portati all'attenzione delle autorità competenti.

A marzo 2011 la Banca d'Italia ha emanato, d'intesa con la Consob e l'Isvap, il provvedimento contenente le disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo (cfr. il riquadro: *Il provvedimento sull'organizzazione, le procedure e i controlli interni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo*).

IL PROVVEDIMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE, LE PROCEDURE E I CONTROLLI INTERNI PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

Il provvedimento, che entrerà in vigore il 1° settembre 2011, specifica, per la materia dell'antiriciclaggio e dell'antiterrorismo, le più generali disposizioni secondarie emanate dalla Banca d'Italia in tema di governance, organizzazione e controlli degli intermediari.

La disciplina – che si applica secondo il principio di proporzionalità rispetto alle caratteristiche dimensionali e operative dei destinatari – non richiede l'adozione di assetti organizzativi più complessi o articolati di quelli definiti

dagli intermediari ma individua specifici compiti e responsabilità in capo alle strutture esistenti.

Agli organi aziendali di vertice è rimessa la definizione dei modelli organizzativi e gestionali idonei ad assicurare l'effettività nell'esercizio concreto dell'azione di contrasto al riciclaggio.

È stata prevista la specializzazione dei controlli con l'introduzione di un'apposita funzione antiriciclaggio competente per la predisposizione e la corretta operatività delle procedure, la consulenza agli organi aziendali e la definizione delle iniziative di formazione del personale. Tale funzione deve essere indipendente rispetto alle attività operative, deve essere dotata di risorse adeguate sotto il profilo qualitativo e quantitativo e deve disporre di tutte le informazioni rilevanti.

Specifiche disposizioni sono state introdotte per assicurare un efficace coordinamento a livello di gruppo con particolare riguardo a quelli con operatività cross-border. Raccomandazioni sono state fornite agli intermediari nel caso in cui si avvalgano di reti di agenti o mediatori nell'offerta fuori sede di prodotti o svolgano attività maggiormente esposte al rischio di riciclaggio (ad es. money transfer).

In tema di adeguata verifica della clientela, la Banca d'Italia ha proseguito i lavori per la definizione della relativa disciplina, che a breve sarà sottoposta a consultazione pubblica. Le disposizioni definiranno criteri guida per gli intermediari.

La Banca d'Italia ha fornito il proprio contributo, insieme alle altre autorità partecipanti, all'attività svolta dal tavolo tecnico istituito presso il MEF per definire questioni applicative in materia di antiriciclaggio; in tale ambito è stato fornito riscontro ai quesiti formulati dagli operatori in tema di adeguata verifica della clientela, di tenuta dell'Archivio unico informatico (AUI) e di limitazioni al trasferimento del contante e di titoli al portatore.

I controlli antiriciclaggio

Nel 2010 la Banca d'Italia ha proseguito nell'effettuazione dei controlli sul rispetto, da parte degli intermediari, delle disposizioni in materia di antiriciclaggio; l'attività è stata orientata in funzione della prevedibile intensità del rischio potenziale (*risk based approach*) e della proporzionalità.

I controlli ispettivi sono stati articolati su tre livelli: approfondimenti nell'ambito delle ordinarie ispezioni di vigilanza; ispezioni antiriciclaggio mirate (cfr. il paragrafo: *Le ispezioni*) e verifiche, su base territoriale, presso singole dipendenze di banche.

Gli accertamenti hanno posto in evidenza un progressivo miglioramento nella consapevolezza e nelle procedure degli operatori; permangono carenze nell'osservanza della normativa, ascrivibili pure a debolezze degli assetti organizzativi e dei controlli interni. Le principali disfunzioni hanno riguardato: gli obblighi di adeguata verifica della clientela, con particolare riguardo all'identificazione del titolare effettivo; l'osservanza degli obblighi di registrazione delle transazioni nell'AUI; il processo di valutazione delle operazioni sospette; la formazione del personale.

In relazione agli esiti degli accertamenti, la Vigilanza ha inoltrato le segnalazioni all'autorità giudiziaria sulle fattispecie aventi rilievo penale e alla UIF per i profili di

competenza. In un caso, le irregolarità riscontrate in materia di antiriciclaggio sono state tra i presupposti per l'avvio della procedura di amministrazione straordinaria (cfr. il paragrafo: *Le procedure straordinarie e le altre procedure speciali*); in un altro caso è stata disposta la chiusura di una dipendenza di una banca presso la quale sono state rilevate le irregolarità in tema di antiriciclaggio. Sono state irrogate sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni della normativa antiriciclaggio connesse con le carenze organizzative e dei controlli interni per un importo complessivo di 4,1 milioni (nel 2009 l'importo complessivo era di 1,6 milioni). La Banca d'Italia ha inoltre chiesto agli intermediari di adottare gli opportuni interventi per rimuovere le criticità riscontrate in materia di antiriciclaggio, fornendo tempestivi aggiornamenti.

Nel 2010 la Banca d'Italia ha valutato 112 comunicazioni, inoltrate dagli intermediari ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 231/2007, riguardanti anomalie attinenti alla corretta alimentazione dell'AUI. In relazione a tali comunicazioni, sono state inoltrate segnalazioni all'autorità giudiziaria e sono stati adottati gli opportuni interventi di vigilanza.

Nell'ambito dei procedimenti di vigilanza è stata valutata l'incidenza di eventuali carenze in materia antiriciclaggio sulla complessiva affidabilità dell'assetto organizzativo e dei controlli interni. In alcuni casi la Banca d'Italia ha chiesto l'adozione di misure correttive volte a rimuovere le criticità in tema di antiriciclaggio.

La Banca d'Italia partecipa al Comitato di sicurezza finanziaria (CSF). In tale quadro fornisce il proprio contributo tecnico all'analisi del fenomeno del finanziamento al terrorismo, partecipa allo scambio di informazioni tra le istituzioni rappresentate nel Comitato, svolgendo anche un ruolo di interlocutore con il sistema bancario e finanziario.

**Collaborazione
tra le autorità: il CSF**

Nel 2010 sono proseguiti i lavori per dare attuazione alle decisioni assunte dalle Nazioni Unite e dalla UE in materia di contrasto ai programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa anche alla luce del rafforzamento delle misure restrittive nei confronti dell'Iran (risoluzione ONU 1929/2010 e regolamento UE 961/2010).

In particolare, la Banca d'Italia ha contribuito alla definizione del regime di autorizzazione delle transazioni finanziarie da e verso l'Iran e partecipa al processo di valutazione delle istanze di pagamento.

Le nuove misure internazionali prevedono, infatti, che tutte le operazioni finanziarie – riguardanti i trasferimenti di fondi da e verso soggetti iraniani d'importo superiore a 40.000 euro – siano assoggettate ad autorizzazione.

In coerenza con gli orientamenti espressi dal CSF, la Banca d'Italia ha diramato nell'aprile 2011 una comunicazione per richiamare gli intermediari a un rigoroso rispetto delle misure restrittive disposte dalla UE nei confronti di alcuni paesi africani interessati da recenti episodi di instabilità politica.

La collaborazione tra la Banca d'Italia e la UIF – intensificatasi ulteriormente nel 2010 – ha beneficiato della più puntuale definizione delle modalità di coordinamento e di scambio informativo, specie con riferimento all'attività ispettiva.

**La collaborazione
con la UIF**

Nel 2010 la Vigilanza ha inoltrato alla UIF 78 segnalazioni riguardanti fatti di possibile interesse per l'Unità riscontrati nell'ambito dell'attività di vigilanza sugli intermediari. La UIF ha trasmesso alla Vigilanza 27 comunicazioni contenenti una descrizione delle disfunzioni rilevate nell'assetto organizzativo di alcuni intermediari, nell'adempimento dall'adeguata verifica della clientela o nell'applicazione degli obblighi di conservazione e registrazione dei dati.

3.16 La protezione del consumatore e l'educazione finanziaria

L'esigenza di efficaci forme di tutela dei clienti di banche e altri intermediari è avvertita in misura sempre maggiore, anche per l'aumentata complessità dei prodotti offerti, i persistenti squilibri informativi e contrattuali tra gli operatori del mercato, il non ancora adeguato livello di conoscenze finanziarie dei consumatori.

Nel corso del 2010 l'azione della Banca d'Italia in questo campo si è notevolmente intensificata; i controlli sono stati calibrati in funzione degli importanti interventi di regolamentazione realizzati nel 2009. È entrata a pieno regime l'attività dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

I controlli di trasparenza

L'attività di controllo sul rispetto della normativa di trasparenza, orientata anche in ragione degli esposti pervenuti all'Istituto, è stata più mirata rispetto all'anno precedente. All'emanazione, nel luglio 2009, delle nuove regole in materia si è affiancato un progressivo affinamento delle metodologie seguite per i controlli, con la messa a punto di un sistema integrato di monitoraggio delle relazioni tra intermediari e clienti (cfr. il riquadro: *I controlli sulla trasparenza*).

I CONTROLLI SULLA TRASPARENZA

Nel 2010 l'Istituto ha condotto 291 verifiche (in loco e a distanza) sul rispetto della normativa di trasparenza.

Per il tramite delle Filiali sono stati effettuati 253 accertamenti ispettivi presso le dipendenze di 90 intermediari (175 sportelli di 35 banche, 20 di Poste italiane spa, 17 di 13 intermediari iscritti nell'elenco ex art. 107 del TUB; 41 accertamenti hanno interessato intermediari iscritti nell'elenco ex art. 106 del TUB, sui quali sono stati condotti accertamenti anche dalla Guardia di finanza). L'azione di verifica, potenziata e più mirata rispetto al passato, è stata focalizzata – oltre che sul rispetto delle nuove disposizioni riguardanti la pubblicità e i contratti – sull'efficacia dei presidi organizzativi introdotti con specifico riguardo agli sportelli. In particolare, hanno costituito oggetto di verifica le procedure adottate per assicurare il puntuale rispetto della disciplina e per la trattazione dei reclami inviati dalla clientela.

I controlli condotti a distanza sulla modulistica utilizzata per stipulare i contratti con la clientela, sui siti internet degli intermediari e sui fogli informativi ivi pubblicati, al fine di verificarne la conformità alla normativa, sono stati 38.

Nell'ambito dell'ordinaria attività di vigilanza condotta presso le direzioni generali, che ha interessato 106 banche, 17 intermediari ex art. 107 del TUB e 11 intermediari ex art. 106 del TUB, sono stati effettuati accertamenti mirati sull'idoneità delle soluzioni organizzative adottate per garantire un efficace presidio dei rischi legali e reputazionali connessi con i rapporti con la clientela.

Le anomalie, rilevate anche in caso di offerta fuori sede, hanno riguardato in misura più diffusa la completezza dell'informativa precontrattuale, con particolare riguardo all'esaustività delle informazioni contenute nei fogli informativi, e la corrispondenza delle condizioni applicate ai clienti con quelle pubblicizzate. In taluni casi, sono stati riscontrati fogli informativi di difficile lettura e comprensione e documenti di sintesi non adeguatamente personalizzati. Con riguardo ai presidi organizzativi, le criticità hanno interessato in via prevalente la formazione del personale e, più in generale, l'attenzione dedicata alla materia da parte degli addetti alle dipendenze ispezionate.

In esito all'attività di controllo, sono stati avviati procedimenti amministrativi sanzionatori nei confronti di 17 intermediari; 44 sono stati i richiami a un più rigoroso rispetto della disciplina e all'assunzione di iniziative, anche di natura organizzativa, volte ad assicurare relazioni più trasparenti e corrette con la clientela. Ove necessario, è stata richiesta la restituzione di somme indebitamente percepite.

A fronte di anomalie emerse nell'ambito dei controlli condotti a distanza, 8 intermediari sono stati richiamati a una più scrupolosa osservanza delle regole, con l'invito a far conoscere alla Vigilanza gli interventi adottati in tema di fogli informativi e modulistica contrattuale in uso; in alcuni casi, è stata richiesta l'assunzione di iniziative volte a migliorare l'accessibilità dei siti internet.

In concomitanza con l'entrata in vigore delle disposizioni sulla trasparenza è stata effettuata, su un campione di banche e intermediari finanziari, un'analisi a distanza circa la conformità dei fogli informativi alla normativa. Sono stati condotti specifici approfondimenti con riguardo all'offerta di polizze di assicurazione del credito. Rinnovata attenzione è stata rivolta dall'Istituto verso il settore del credito al consumo, nelle forme tecniche della cessione del quinto di stipendio e pensione e delle carte di credito.

Nel 2010 sono pervenuti alla Banca d'Italia oltre 5.700 esposti; le criticità oggetto di più frequente segnalazione hanno riguardato la gestione del credito (finanziamenti in conto corrente, mutui, credito al consumo; complessivamente pari al 45 per cento), i servizi e gli strumenti di pagamento (bonifici, bancomat, carte di credito, assegni; complessivamente pari al 10 per cento). Al predetto numero di esposti devono esserne aggiunti circa 1.000 relativi a erronee segnalazioni presso la Centrale dei rischi.

Gli esposti

Rispetto alle circa 6.700 segnalazioni pervenute nel 2009 si è registrata una diminuzione del 15,8 per cento riconducibile al calo delle istanze riferite ai servizi di investimento, ai conti correnti, ai mutui e ad altri affidamenti. Tale flessione è stata registrata in concomitanza con il primo anno di operatività dell'ABF che, in sede di

definizione delle controversie insorte tra intermediari e clienti, ha in più occasioni affrontato questioni riferibili, tra l'altro, ai prodotti di mutuo e di conto corrente (cfr. il riquadro: *L'Arbitro Bancario Finanziario*).

L'ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO

Nel corso del 2010 si è concluso il primo anno di operatività dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito ai sensi dell'art. 128-*bis* del TUB. L'ABF si pone l'obiettivo di assicurare alla clientela di banche e intermediari finanziari una semplice, rapida ed economica soluzione delle controversie inerenti a operazioni e servizi bancari e finanziari. Le pronunce rese dall'Arbitro nell'esercizio della propria attività concorrono a incrementare la fiducia del pubblico nei confronti del sistema.

La Banca d'Italia, in adempimento a quanto disposto dalla delibera CICR di attuazione dell'art. 128-*bis* del TUB, ha profuso un significativo impegno a sostegno dell'operatività dell'ABF, contribuendo alla definizione e all'affinamento della fisionomia del sistema, sul piano sia regolamentare sia organizzativo. Con riguardo al primo profilo, la Banca d'Italia ha emanato disposizioni applicative disciplinanti il complessivo funzionamento della procedura. Dal punto di vista operativo, l'Istituto ha direttamente provveduto alla scelta di tre dei cinque componenti di ciascun collegio, svolgendo, attraverso l'impiego di risorse proprie, l'attività di segreteria tecnica a supporto degli organi decidenti. Gli addetti destinati a tale attività, che operano in piena autonomia rispetto alle funzioni di Vigilanza, sono in totale 37 (15 presso il collegio di Milano, 12 presso quello di Roma e 10 presso quello di Napoli).

Dall'avvio dell'operatività (15 ottobre 2009) sino al 31 dicembre 2010 sono stati presentati 3.409 ricorsi, dei quali il 24,2 per cento provenienti da imprese e il 75,8 per cento da consumatori. Le controversie hanno interessato il sistema bancario nell'80,2 per cento dei casi; Poste italiane spa e finanziarie ex art. 107 del TUB sono state coinvolte nel 17,9 per cento dei casi. L'1,9 per cento dei ricorsi ha riguardato le finanziarie ex art. 106 del TUB e altri soggetti.

Il funzionamento del rapporto di conto corrente ha costituito l'oggetto più frequentemente posto all'attenzione dei collegi, rappresentando il 21,6 per cento del totale dei ricorsi. Il dato appare coerente con il fatto che il conto corrente, in quanto servizio bancario "di base", costituisce a oggi il prodotto più diffuso presso la clientela. In tale ambito, le questioni affrontate dall'Arbitro sono state molteplici e di differente natura, ma hanno riguardato in pari grado tutte le fasi (precontrattuale e contrattuale) in cui si articola la relazione dell'intermediario con i clienti. Significative risultano anche le lamentele inerenti a operazioni di mutuo (16 per cento del totale), riguardo alle quali particolari criticità sono emerse sia nello svolgimento della fase prenegoziale del rapporto (richiesta di finanziamento, istruttoria e trattative) sia nella fase di scioglimento del contratto (estinzione anticipata e portabilità). All'attenzione dei collegi sono state, inoltre, portate numerose questioni in materia di servizi e strumenti di pagamento. Al riguardo, è stato regi-

strato un rilevante numero di contestazioni aventi a oggetto il funzionamento di carte di credito (8,1 per cento del complesso dei ricorsi), bancomat e altre carte di debito (anche in questo caso 8,1 per cento).

Al 31 dicembre 2010 le decisioni complessivamente assunte dall'Arbitro sono state 1.788. Nel 61,4 per cento dei casi l'esito è stato favorevole per la clientela, poiché il ricorso è stato accolto o il procedimento si è concluso con una cessazione della materia del contendere a seguito di accordo tra le parti. Per contro, nel 30,6 per cento dei casi il collegio si è pronunciato in favore dell'intermediario, mentre solo nell'8 per cento dei casi il ricorso è risultato irricevibile (perché incompleto, irregolare o intempestivo). Le decisioni assunte dai Collegi sono consultabili sul sito internet dell'Arbitro (www.arbitrobancariofinanziario.it).

È stata redatta, al termine del primo anno di operatività, la Relazione annuale sull'attività dell'ABF, disponibile sui siti internet dell'ABF e della Banca d'Italia.

In conformità con le linee di gestione degli esposti adottate nel 2007, la Banca d'Italia esamina le segnalazioni ricevute effettuando i necessari approfondimenti sui profili di vigilanza, invita l'intermediario a fornire chiarimenti e risponde al cliente, fornendo – se del caso – informazioni di carattere normativo o tecnico. Quando ne ricorrono le condizioni, viene segnalata al cliente la possibilità di presentare ricorso all'ABF.

L'esigenza di armonizzare la metodologia per la raccolta e la classificazione degli esposti presentati da consumatori europei ha indotto la Banca d'Italia, al pari delle altre autorità nazionali preposte alla tutela dei consumatori, a valutare la conformità dei criteri in uso rispetto alle indicazioni della Commissione europea. A seguito di tale valutazione, l'Istituto sta procedendo a una revisione dei parametri impiegati per la classificazione degli esposti.

La trattazione degli esposti assume rilievo significativo per la Vigilanza. Attraverso le segnalazioni della clientela, infatti, vengono acquisite importanti informazioni che – congiuntamente a quelle derivanti dalle verifiche di trasparenza, dagli esiti dei ricorsi all'ABF, dalle segnalazioni pervenute ai fini della prevenzione dell'usura – confluiscono nel sistema di monitoraggio integrato dei rapporti tra gli intermediari bancari e finanziari e i clienti.

Gli esposti, infatti, sono spesso indicativi di profili di criticità e, in molti casi, pongono in evidenza comportamenti rilevanti per l'esercizio delle funzioni di controllo; dall'analisi complessiva degli esposti e in esito a valutazioni di ordine generale, possono discendere iniziative di carattere normativo, interventi specifici nei riguardi di singoli intermediari ovvero rivolti all'intero sistema bancario e finanziario. A fronte di anomalie rilevanti, la Banca d'Italia attiva gli opportuni poteri di vigilanza (richieste di accertamenti interni, verifiche di trasparenza, lettere di richiamo, avvii di procedimenti sanzionatori).

La Banca d'Italia continua il suo impegno nella promozione di una maggiore cultura finanziaria nel paese. Le iniziative avviate negli anni scorsi, anche a livello internazionale, sono state ulteriormente sviluppate.

L'educazione finanziaria

Il programma di formazione finanziaria rivolto agli studenti italiani è giunto alla terza edizione (cfr. la *Relazione al Parlamento e al Governo* sull'anno 2009). Nell'anno scolastico 2010-11 l'iniziativa, già estesa a tutto il territorio nazionale, ha visto un ampliamento delle scuole partecipanti in pressoché tutte le regioni con il coinvolgimento di circa 700 classi e oltre 13.000 studenti.

Il percorso formativo è stato sviluppato su base biennale, proponendo il tema *La moneta e gli strumenti di pagamento alternativi al contante* agli studenti che hanno partecipato per la prima volta e il tema *La stabilità dei prezzi* a quelli già interessati dalla formazione l'anno precedente. Come nelle passate edizioni sono previsti questionari per la misurazione delle conoscenze prima e dopo l'intervento formativo.

È stata inoltre sostenuta la partecipazione di alcune scuole italiane al progetto pilota Eurosystem School Competition, sviluppato dalla Banca centrale europea in materia di politica monetaria; la competizione si svolgerà in quasi tutti i paesi europei nel corso del prossimo anno scolastico.

La sezione del sito internet della Banca d'Italia dedicata all'educazione finanziaria è stata riorganizzata e ampliata. Tra le nuove cinque sottosezioni, quella riservata al progetto in favore delle scuole rende pubblico il materiale informativo sull'iniziativa, la documentazione realizzata dagli esperti della Banca per la formazione degli insegnanti, l'elenco degli istituti coinvolti e vari contributi realizzati dagli studenti.

Nell'ambito di un più ampio programma di assistenza tecnica, l'Istituto collabora con la Banca centrale dell'Albania allo sviluppo di iniziative di educazione finanziaria in favore della popolazione albanese. In particolare, la cooperazione mira alla misurazione del livello di conoscenze finanziarie ed economiche dei cittadini e alla valutazione dell'efficacia del progetto formativo per le scuole.

4 LE FUNZIONI DI SUPERVISIONE SUI MERCATI E DI SORVEGLIANZA SUL SISTEMA DEI PAGAMENTI

Il Testo unico della finanza (TUF) e il Testo unico bancario (TUB) attribuiscono alla Banca d'Italia la funzione di vigilanza sul regolare ed efficiente funzionamento dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato e dei sistemi multilaterali di scambio dei depositi monetari in euro, e quella di sorveglianza sui sistemi di pagamento e sui sistemi di post-trading (compensazione, garanzia, regolamento e gestione accentrata) degli strumenti finanziari. L'attività della Banca d'Italia si esplica, tra l'altro, mediante incontri con gli operatori di mercato, anche presso le loro sedi, lettere di intervento e rilascio di autorizzazioni (tav. 4.1).

Tavola 4.1

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI ESERCIZIO DELLA SUPERVISIONE SUI MERCATI E SUL SISTEMA DEI PAGAMENTI

(anno 2010)

Lettere inviate a soggetti vigilati	Incontri con soggetti vigilati e operatori di mercato	Ispezioni (1) e visite conoscitive	Incontri Codise	Autorizzazioni concesse (2)	Esposti	Contributi a procedure scritte dall'Eurosistema (3)
15	127	7	2	2	13	122

(1) Di cui 4 in appoggio a ispezioni di Vigilanza – (2) Di cui 1 in collaborazione con la Vigilanza. – (3) Compresa quella del Consiglio direttivo.

Anche nel 2010 l'azione dell'Istituto in tali ambiti è stata orientata a fornire un contributo crescente alle sedi di cooperazione, europea e internazionale, dove si definiscono i principi, le linee guida, i profili normativi e le metodologie applicative destinati a trovare attuazione in ambito nazionale. Come negli ultimi anni, tra gli obiettivi delle funzioni di controllo sulle infrastrutture di mercato ha assunto particolare rilievo la tutela della stabilità finanziaria, in cooperazione con le altre autorità, nazionali ed estere.

4.1 L'esercizio delle funzioni nell'ambito internazionale

L'Istituto ha partecipato ai lavori di revisione degli standard internazionali per le infrastrutture di mercato, avviati nel febbraio 2010 dal Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS) della Banca dei regolamenti internazionali (BRI) e dal Comitato tecnico dell'International Organization of Securities Commissions (Iosco). Rispetto alla situazione attuale, i nuovi standard compongono un set di principi unico che assicura maggiore coerenza a livello internazionale tra la regolamentazione e la sorveglianza delle infrastrutture di mercato; essi inoltre introducono innovazioni di rilievo nella gamma dei soggetti destinatari e dei rischi considerati e innalzano il grado di severità dei presidi per il contenimento dei rischi (cfr. il riquadro: *I nuovi principi*

**I nuovi principi
CPSS-Iosco**

CPSS-Iosco per le *Financial Market Infrastructures*). Il lavoro è confluito in un rapporto attualmente oggetto di consultazione pubblica. I rappresentanti della Banca d'Italia hanno partecipato a tutte le attività svolte dai numerosi gruppi di lavoro in cui si è articolata la redazione del documento.

I NUOVI PRINCIPI CPSS-IOSCO PER LE FINANCIAL MARKET INFRASTRUCTURES

L'ambito di applicazione dei principi, sottoposti a consultazione pubblica, comprende le cosiddette *Financial Market Infrastructures*, che includono, oltre ai sistemi di pagamento sistemicamente rilevanti e a quelli di regolamento dei titoli, ai depositari centrali e alle controparti centrali (*central counterparties*, CCP), ai quali facevano già riferimento i preesistenti standard internazionali, anche i sistemi centrali di registrazione elettronica dei contratti (*trade repositories*).

Il trattamento dei rischi di credito e di liquidità è stato reso più stringente, richiedendo alle infrastrutture di adottare tecniche di valutazione, monitoraggio e stress testing delle esposizioni di credito e delle risorse liquide disponibili. È inoltre previsto l'aumento del *buffer* precauzionale di fondi a copertura dei rischi suddetti.

Il principio relativo al rischio operativo è stato reso più severo, prevedendo la facoltà per le autorità di emanare raccomandazioni nei confronti dei gestori di servizi tecnologici considerati critici per il corretto funzionamento delle infrastrutture di mercato a livello nazionale e cross-border.

Il principio sulle interconnessioni (*links*) tra infrastrutture contiene una guida specifica per la gestione dei rischi finanziari nei collegamenti tra CCP e tra depositari centrali. Requisiti specifici si rivolgono ai *links* che coinvolgono i *trade repositories*.

Sono stati introdotti nuovi principi sul rischio per le *Financial Market Infrastructures* derivante dalla presenza di forme di partecipazione indiretta, sul *general business risk* e sulla *segregation* e *portability* da parte delle CCP.

L'introduzione del principio che prevede la gestione dei rischi potenziali derivanti dall'esistenza di più livelli di partecipazione (*tiered participation*) tiene conto del fatto che i rischi sono sempre più concentrati in capo ai partecipanti diretti alle infrastrutture, alcuni dei quali forniscono servizi a un numero elevato di altre istituzioni finanziarie.

Il principio sul *general business risk* richiede che un'infrastruttura, oltre a identificare, controllare e gestire tale rischio, detenga sufficienti risorse finanziarie per poterlo opportunamente fronteggiare. Il principio della *segregation* e della *portability* (separatezza e trasferibilità delle posizioni in titoli e contante dei partecipanti) stabilisce le misure che le CCP devono prevedere per assicurare la protezione del collaterale e delle posizioni dei clienti in caso di inadempienze.

OTC Derivatives Regulators' Forum

Nell'ambito dell'OTC Derivatives Regulators' Forum è proseguita l'attività di cooperazione e di scambio di informazioni sulle infrastrutture del mercato dei derivati over-the-counter (OTC) attive su scala globale (cfr. il riquadro: *L'evoluzione del mercato dei derivati OTC*). Sono state definite le informazioni qualitative che le controparti centrali e i *trade repositories* operanti sul mercato dei derivati OTC devono fornire

al Forum; sono stati stabiliti i dati che gli stessi *trade repositories* dovranno registrare e fornire alle autorità; sono state esaminate le problematiche connesse con l'accesso a infrastrutture globali da parte di partecipanti di dimensione ridotta o operanti in mercati locali; infine, è stato sviluppato un quadro metodologico cooperativo per la sorveglianza di dette infrastrutture.

L'EVOLUZIONE DEL MERCATO DEI DERIVATI OTC

Il mercato dei derivati over-the-counter (OTC) è oggetto di un processo di riforma che prevede l'estensione dei servizi di controparte centrale e l'emergere di nuove infrastrutture, i *trade repositories*. L'evoluzione in corso è il risultato delle iniziative assunte dalle autorità a livello internazionale volte ad accrescere la trasparenza del mercato, il contenimento del rischio sistemico e la protezione dal *market abuse*.

Il processo è stato avviato dal Gruppo dei Venti (G20) di Pittsburgh che, nel settembre 2009, ha fissato gli obiettivi di policy da realizzarsi entro la fine del 2012: il trasferimento, ove appropriato, della negoziazione dei contratti standardizzati su derivati OTC su mercati regolamentati o piattaforme elettroniche di scambio; la loro sottoposizione al clearing di una controparte centrale; la registrazione dei contratti conclusi presso *trade repositories*; requisiti patrimoniali per le banche più elevati sulle esposizioni assunte con i contratti non compensati a livello centrale.

La concreta attuazione di queste indicazioni è periodicamente valutata dal Financial Stability Board (FSB) che, nell'aprile 2010, ha costituito un gruppo di lavoro al quale partecipano membri del CPSS, dello Iosco e della Commissione europea; l'attività di monitoraggio dell'FSB include la formulazione di raccomandazioni per il conseguimento degli obiettivi sopra richiamati.

I principali ordinamenti hanno avviato interventi legislativi per l'attuazione delle indicazioni del G20 assicurando la coerenza necessaria a evitare arbitraggi regolamentari. A luglio 2010 negli Stati Uniti, è stato approvato il Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act il quale prevede, tra l'altro, che: i derivati assoggettabili siano sottoposti all'obbligo di compensazione e garanzia da parte di una controparte centrale; tali derivati siano negoziati su mercati regolamentati o su piattaforme di scambio elettroniche (*swap execution facilities*); tutti i contratti derivati OTC siano sottoposti all'obbligo di reporting ai *trade repositories*. Il provvedimento introduce requisiti rigorosi per quanto riguarda il patrimonio da detenere e le garanzie reali da costituire per i contratti derivati OTC che continueranno a essere compensati su base bilaterale.

Nell'Unione europea (UE) la proposta di regolamento comunitario European Market Infrastructure Regulation, in corso di definizione, introdurrà gli obblighi di compensare tramite controparti centrali i contratti standardizzati su derivati OTC e di comunicare a un *trade repository* le informazioni relative a tutti i contratti derivati OTC. Il regolamento definirà un regime armonizzato di autorizzazione e vigilanza per le controparti centrali residenti nella UE; è prevista l'attribuzione alla European Securities and Markets Authority (ESMA) del potere di rilascio e di revoca della registrazione dei *trade repositories* e l'esercizio della sorveglianza su tali entità. Per i contratti che continueranno a essere gestiti su base bilaterale la proposta di regolamento

prescrive, tra l'altro, l'applicazione di procedure di gestione dei rischi che prevedano uno scambio di garanzie effettuato in modo rapido, accurato e con adeguata segregazione, nonché la detenzione di un capitale adeguato e proporzionato.

**La sorveglianza
su SWIFT**

La Banca d'Italia partecipa allo schema di sorveglianza cooperativa dei paesi del Gruppo dei Dieci (G10) sulla società belga SWIFT, fornitore tecnologico di rete di rilevanza mondiale e primario operatore anche in Italia. Nel 2010 la SWIFT ha avviato un progetto di ottimizzazione dei processi produttivi, al fine di promuovere il contenimento dei costi. L'attività di sorveglianza è stata volta ad assicurare, anche a fronte di questo progetto, il mantenimento di elevati standard di sicurezza e affidabilità.

Nel prossimo quinquennio la SWIFT prevede inoltre di adottare il modello *cloud computing*, basato sull'utilizzo di hardware e software distribuiti "in remoto". La Banca d'Italia ha costituito un gruppo di lavoro con il compito di analizzare i profili di rischio connessi con l'utilizzo di questo modello da parte delle infrastrutture di pagamento; nel settore finanziario gli esempi di utilizzo sono per ora limitati alla conservazione di dati, all'offerta di prodotti standardizzati e all'utilizzo di piattaforme virtuali.

**La sorveglianza
sul sistema
multivalutario CLS**

La sorveglianza cooperativa sul sistema di pagamento multivalutario Continuous Linked Settlement (CLS), al quale la Banca d'Italia partecipa con le banche centrali dei paesi emittenti le valute trattate nel sistema e con le altre banche centrali del G10, si è incentrata nel 2010 sulle iniziative strategiche di CLS indirizzate ad ampliare i servizi relativi all'attività in cambi, sulle tematiche relative alla riduzione dei rischi e sull'effettuazione di esercizi di simulazione di scenari di insolvenza. Nel gennaio del 2010, dopo l'approvazione da parte della sorveglianza cooperativa, è stato avviato il CLS Aggregation Service, che consente di aggregare istruzioni di pagamento di importo ridotto in un'unica disposizione successivamente inviata al regolamento. Ciò comporta una riduzione del rischio operativo connesso con il recente, rilevante aumento del numero di transazioni nel mercato delle valute.

**La cooperazione
in sede GAFI
e le iniziative
per l'inclusione
finanziaria**

La Banca d'Italia partecipa, anche nell'esercizio della funzione di sorveglianza sul sistema dei pagamenti, alle attività del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) dell'OCSE per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo (cfr., nel capitolo 3, il paragrafo: *La prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo*). Nel 2010 il contributo ha riguardato, in particolare, i lavori volti a prevenire l'utilizzo del sistema dei pagamenti per finalità illecite, nonché le iniziative finalizzate a sfruttare le potenzialità informative del sistema stesso per scopi investigativi (tracciabilità dei flussi). Nell'ambito del GAFI, l'Istituto coordina i lavori per la definizione delle linee guida per assicurare un'efficace applicazione degli standard antiriciclaggio ai pagamenti innovativi.

La Banca d'Italia ha partecipato alle attività dell'Access through Innovation Sub-Group del Financial Inclusion Experts Group del G20, che hanno portato alla definizione dei nove principi per l'accesso ai servizi finanziari innovativi da parte delle fasce di popolazione marginali. Particolare enfasi è stata posta sul ruolo degli strumenti di pagamento prepagati e sull'esigenza di regole proporzionate, specie in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. I principi costituiscono la base della Global Partnership for Financial Inclusion, costituita per favo-